





Ordinamento bancario globale

Ecocomm, terzo anno,
secondo semestre,

a.a. 2021-2022
Lezioni prof.ssa

M. Bonini




La disciplina delle crisi bancarie



- L'attività bancaria è un'impresa, sottoposta però a **controllo pubblico dall'accesso fino alla liquidazione**;
- il **modello misto**, regolato sia da norme privatistiche che pubblicistiche, è finalizzato alla **tutela di interessi generali** quali il mercato e la tutela dei risparmiatori;
- anche la **disciplina della crisi della banca è mista**, risponde cioè all'esigenza di eliminare dal mercato l'**impresa insolvente (istanza privatistica)** e tutelare la **stabilità del mercato e i risparmiatori (istanza pubblicistica)**;
- la disciplina della crisi bancaria si **differenzia** dunque da quella ordinaria prevista per le imprese.

La disciplina delle crisi bancarie




- La crisi bancaria incide innanzitutto sul **rapporto fiduciario**:

da qui la necessità di **interventi** che:


- a) tendano a limitare o eliminare le cause di rottura del rapporto fiduciario che può condurre alla **fuga dei depositi**;
- b) consentano di superare le **crisi di liquidità**;

Motivi di distinzione 1/2



- La crisi bancaria è poi caratterizzata da un **alto livello di contagio**:
 - a) quando la fuga dei depositi si generalizza, la banca non è più in grado di **rimborsare i risparmiatori**, ed il **panico** si diffonde velocemente a tutto il sistema;
 - b) dalla crisi diffusa del sistema bancario scaturisce poi la **crisi dell'intero sistema economico**, legata al conseguente blocco del credito;
 - c) la crisi bancaria colpisce quindi le **due attività dell'impresa**: la **raccolta del risparmio** e l'**erogazione del credito**;
 - d) a differenza della procedura civilistica, la crisi della banca è strutturata non solo per **gestire il «fallimento»**: ma anche per **prevenirlo**.
-

Motivi di distinzione 2/2



L'amministrazione straordinaria 1/3

- **Presupposti soggettivi:**

- a) è assoggettabile ad amministrazione straordinaria **qualunque banca**, indipendentemente dalla natura giuridica o dalla specializzazione operativa;
- b) può essere disposta anche **per le succursali di banche extra UE stabilite in Italia;**
- c) **NON** può essere disposta per **le succursali delle banche comunitarie** che restano sotto il controllo dell'Autorità di vigilanza del paese d'origine (c.d. «*home country control*»).

L'amministrazione straordinaria 2/3

Presupposti oggettivi, TUB:

il **MEF**, su proposta della **Banca d'Italia**, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

- a) risultino **gravi irregolarità nell'amministrazione**, ovvero **gravi violazioni delle disposizioni** legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;
- b) siano previste **gravi perdite del patrimonio**;
- c) lo scioglimento sia richiesto **con istanza motivata** dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

L'amministrazione straordinaria 3/3

Presupposti oggettivi, TUB:

- Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli di amministrazione e controllo sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria;
- l'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto;
- il decreto può prevedere un termine più breve;
- la Banca d'Italia, in casi eccezionali, può prorogare la procedura per un periodo non superiore a sei mesi.

- La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro 15 giorni dalla data del decreto nomina: **ai fini dell'esame, SUNTO**

a) uno o più **commissari straordinari**;

b) un **comitato di sorveglianza**, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio **presidente**.


- Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità;
- entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- la Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.



**Organi
del procedimento**


- **I commissari:**

- esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca;
 - provvedono ad accertare la situazione aziendale;
 - a rimuovere le irregolarità;
 - a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti;
 - in caso di impugnazione delle decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti della Banca d'Italia.
 - nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali;
-



**Poteri e funzionamento:
i commissari 1/2**


- Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono **sostituire il soggetto incaricato della revisione legale** dei conti per la durata della procedura stessa.
 - I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono **convocare le assemblee e gli altri organi**.
 - Quando i **commissari siano più di uno**, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi.
 - È fatta salva la possibilità di **conferire deleghe**, anche per categorie di operazioni.
-



**Poteri e
funzionamento:
i commissari 2/2**

- Il **Comitato di sorveglianza** esercita le funzioni di **controllo** e fornisce **pareri ai commissari** nei casi previsti dal TUB o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
- Il **Comitato di sorveglianza** delibera a **maggioranza dei componenti** in carica;
- in caso di **parità** prevale il voto del **presidente**;

- La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca.
- I componenti gli organi straordinari sono **personalmente responsabili** dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia.
- Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.



**Poteri e funzionamento:
il comitato di sorveglianza**

Le fasi

- ① Adempimenti iniziali
- ② Sospensione dei pagamenti
- ③ Gestione provvisoria
- ④ Concordato di liquidazione e adempimenti finali

Adempimenti iniziali

- I **commissari straordinari** si insediano **prendendo in consegna** l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale.
- I commissari acquisiscono la **situazione dei conti** e alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.
- Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, **non sia possibile l'esecuzione delle consegne**, i commissari provvedono **d'autorità a insediarsi**, con l'assistenza di un **notaio** e, ove occorra, con l'intervento della **forza pubblica**.
- Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una **relazione sulla situazione patrimoniale ed economica**, redatta sulla base delle informazioni disponibili.
- La relazione è accompagnata da un **rapporto del comitato di sorveglianza**.
- È comunque **esclusa ogni distribuzione di utili**.

La sospensione dei pagamenti

- Qualora ricorrano **circostanze eccezionali** i commissari, al fine di **tutelare gli interessi dei creditori**, possono:
 - **sospendere il pagamento delle passività** di qualsiasi genere da parte della banca;
 - **sospendere la restituzione degli strumenti finanziari** (quote di un organismo di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, futures su strumenti finanziari, contratti a termine su tassi d'interesse, contratti SWAPS).
- Il provvedimento è assunto **sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia**, che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso.
- La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad **un mese**, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.
- Durante il periodo della sospensione **non** possono essere intrapresi o proseguiti **atti di esecuzione forzata o atti cautelari** sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti.
- Durante lo stesso periodo **non** possono essere iscritte **ipoteche** sugli immobili o acquistati altri **diritti di prelazione** se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
- La sospensione **non costituisce stato d'insolvenza**.

La gestione provvisoria


- La **Banca d'Italia**, fatto salvo quanto stabilito dal TUB, può disporre, nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, **che uno o più commissari provvisori assumano i poteri di amministrazione della banca.**
- Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto **sospese.**
- La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a **due mesi.**
- Qualora durante la gestione provvisoria **intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo**, i commissari straordinari assumono le attribuzioni del **commissario provvisorio.**

Adempimenti finali

- I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia.
- La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura.
- I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria.
- L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta.
- Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
- I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria.
- Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari.


- Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extra UE stabilite nel territorio italiano, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse **i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.**
- La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria **le autorità di vigilanza degli Stati UE che ospitano succursali** della banca extracomunitaria.

Succursali di banche extra-UE 1/2




- **La Banca d'Italia può imporre:**
 - il **divieto** di intraprendere nuove operazioni;
 - ordinare la **chiusura** di succursali alle banche autorizzate in Italia;
 - **per:**
 - violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie;
 - per irregolarità di gestione;
 - per insufficienza di fondi.
-

Succursali di banche extra-UE 2/2



- In caso di violazione da parte di banche UE delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, **la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità**, dandone **comunicazione** all'autorità competente dello Stato membro UE in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
- La Banca d'Italia adotta le misure necessarie, compresa **l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale**, nel caso in cui:
 - manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente;
 - le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali;
 - nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi.

Banche UE



- Il **Ministro dell'economia e delle finanze**, su **proposta della Banca d'Italia**, può disporre con **decreto**:

- la **revoca** dell'autorizzazione all'attività bancaria;
- la **liquidazione** coatta amministrativa delle banche;

quando

- sia in corso l'amministrazione **straordinaria**;
- sia in corso la **liquidazione** qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste siano di eccezionale gravità.
- La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
- Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca.
- Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dal TUB;
- si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

La liquidazione coatta amministrativa

- Se una banca **non sottoposta a liquidazione coatta** amministrativa si trova in stato di insolvenza, **il tribunale** del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, **dichiara lo stato di insolvenza** con sentenza in camera di consiglio.
- Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, **il tribunale dichiara l'insolvenza** anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali.
- Se una banca, anche avente natura pubblica, **si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa**, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, **accerta tale stato** con sentenza in camera di consiglio.

Stato di insolvenza e liquidazione coatta

- La Banca d'Italia nomina:
 - a) **uno o più commissari liquidatori**;
 - b) un **comitato di sorveglianza** composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
- La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
- **I commissari liquidatori** hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione.
- **I commissari** devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.
- **Il comitato di sorveglianza** assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri.
- I membri degli organi liquidatori **sono personalmente responsabili** dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia.
- **La Banca d'Italia** può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza.
- **L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali** contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, **spetta ai commissari**, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Organi del procedimento e poteri

- **Dalla data di insediamento degli organi liquidatori:**
 - Sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi.
- La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia.
- Contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.
- **Per le azioni civili** di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale;
- **I commissari liquidatori:**
 - si insediano;
 - prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione;
 - acquisiscono una situazione dei conti;
 - formano l'inventario.

Provvedimenti ed effetti

- Entro un mese dalla nomina, i commissari comunicano:
 - a) a ciascun creditore, mediante raccomandata, le somme risultanti a credito;
 - b) ai singoli clienti, la titolarità di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari in possesso della banca.
- La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione;
- entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati non intimati devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni;
- i commissari, trascorso il termine previsto e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, e lo depositano presso il Tribunale.
- Lo stato passivo diventa esecutivo.

Fasi della liquidazione: accertamento del passivo

- I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.
- Con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere:
 - a) le attività;
 - b) le passività;
 - c) l'azienda e/o rami d'azienda;
 - d) beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.
- La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo.
- I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza.
- Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia:
 - a) contrarre mutui;
 - b) effettuare altre operazioni finanziarie passive;
 - c) costituire in garanzia attività aziendali.

Fasi della liquidazione: la liquidazione dell'attivo

- I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari e alla ripartizione dell'attivo liquidato.
- Se risulta rispettata, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono:
 - ove possibile, alle restituzioni in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso;
 - alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione;

Fasi della liquidazione: ripartizione e restituzione

- Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale:
 - a) il bilancio finale di liquidazione;
 - b) il rendiconto finanziario;
 - c) il piano di riparto;
 - d) la relazione propria;
 - e) la relazione del comitato di sorveglianza.
- La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio ed entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa;
- dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale.

Adempimenti finali 1/2

- Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono **al riparto o alla restituzione finale**.
- Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione.
- Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla **cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali**.
- La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, **non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali** e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie;
- successivamente alla chiusura, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi.

Adempimenti finali 2/2

- In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale.
- **La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, e deve indicare:**
 - a) la percentuale offerta ai creditori chirografari;
 - b) il tempo del pagamento;
 - c) le eventuali garanzie.
- La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale.
- Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.
- Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia.
- La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e ne viene data comunicazione ai commissari e agli opposenti.


Il concordato di liquidazione

- I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.
- Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché **sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria.**
- **Nel caso in cui non abbia luogo** la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per **la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali** previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.

Esecuzione del concordato

- I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche UE sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, **nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.**
- I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di **banche italiane** si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati UE e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.

Banche UE





- **L'amministrazione straordinaria della capogruppo**, oltre che nei casi previsti dal TUB, può essere disposta quando:
 - a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista
 - b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria;
 - c) in caso di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo;

La crisi dei gruppi bancari: la crisi della capogruppo




- L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data **di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, salvo che sia prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata.
- I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, **possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari.**
- I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo.
- I commissari straordinari possono:
 - a) richiedere l'accertamento giudiziale dello **stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo;**
 - b) richiedere alle società del gruppo **i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile** per adempiere al proprio mandato;
 - c) disporre **la sospensione dei pagamenti.**



La
procedura

- La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dal TUB, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista siano di eccezionale gravità.
 - I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti.
 - La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
 - Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dalla legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo.
-



La liquidazione coatta amministrativa

- Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, **l'amministrazione straordinaria** può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo **per le società del gruppo.**
- Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria.
- Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia.
- Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia.
- Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine **per la formulazione del parere.**
- **La durata** dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo.
- Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre **la sospensione dei pagamenti**

La crisi dei gruppi bancari: la crisi di una società del gruppo

**Liquidazione
volontaria**

**Liquidazione coatta
amministrativa**

- Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società.
- La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
- Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non dopo la comunicazione alla Banca d'Italia;
- L'iscrizione nel registro delle imprese comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria.
- La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi del codice civile.
- Nei confronti della società in liquidazione restano **fermi i poteri delle autorità creditizie**:
 - se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre **la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza.**

La liquidazione volontaria

La liquidazione coatta amministrativa

- Quando la capogruppo è sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme previste dal TUB.
- La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari e liquidatori della capogruppo.
- Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta.
- Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la procedura di liquidazione prevista e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia.
- Quando la capogruppo NON sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili.
- Dei relativi provvedimenti rilevanti ai fini della vigilanza sul gruppo bancario viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia.



Sistemi di garanzia dei depositanti

Sistemi di garanzia dei depositanti 1/4

- **In Italia operano: (necessario ai fini dell'esame):**
 - **il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)**, cui aderiscono obbligatoriamente tutte le banche italiane, le banche extracomunitarie che non aderiscano a sistemi di garanzia equivalenti e le succursali di banche comunitarie per completare la protezione offerta dai propri sistemi di garanzia fino al livello di tutela del FITD («topping up»);
 - **il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC)** per le banche di credito cooperativo.
- Entrambi i Fondi sono **consorzi di diritto privato**, riconosciuti dalla Banca d'Italia, che esercita una attività di supervisione.
- Entrambi i Fondi intervengono, **previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di crisi delle banche** (liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria).

Sistemi di garanzia dei depositanti 2/4

- Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.
- I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato e le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.
- I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi.

Sistemi di garanzia dei depositanti 3/4

- I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia.
- Sono ammessi al rimborso:
 - a) i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma;
 - b) gli assegni circolari;
 - c) altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Sistemi di garanzia dei depositanti 3.a/4

Sono esclusi dalla tutela:

- a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
- c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- d) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- e) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- f) i depositi delle società finanziarie, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società dello stesso gruppo bancario;
- g) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- h) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Sistemi di garanzia dei depositanti 4/4

- Il **limite di rimborso** per ciascun depositante è pari a 100.000 euro.
- La **Banca d'Italia** **aggiorna tale limite** per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione;
- **I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati** ed, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.



Banca d'Italia
e
Sistemi di
garanzia

Banca d'Italia: i poteri 1/2

- La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;

b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;

c) disciplina le modalità di rimborso;

d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;

Banca d'Italia: i poteri 2/2

- La Banca d'Italia, avendo riguardo alla **tutela dei risparmiatori** e alla **stabilità del sistema bancario**:

e) verifica che la **tutela** offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;

f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;

g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso.

Le banche escluse 1/2

Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

- I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi;
- decorso inutilmente tale termine, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione.
- **Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti** fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione.

La banche escluse 2/2

Di tale comunicazione **la banca esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti** secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.

- L'autorizzazione all'attività bancaria è revocata;
- resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;
- la procedura di esclusione **non può essere avviata né proseguita nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.**



Ordinamento bancario globale

Ecocomm, terzo anno,
secondo semestre,

a.a. 2021-2022
Lezioni prof.ssa

M. Bonini